



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

1. **Novità legislative.**

2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

[C. Cost. sentenza 9 gennaio 2019 \(dep. 31 gennaio 2019\) nr. 14, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.](#)

Sciopero – Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – Astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria – Reiterazione di iniziative di astensione – Mancata previsione dell’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione - Non fondatezza – Manifesta inammissibilità.

La Corte 1) *dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sollevate, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia con l’ordinanza indicata in epigrafe;* 2) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest’ultimo anche in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d’appello di Venezia con l’ordinanza indicata in epigrafe.*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

COMUNICATI

[Comunicato del 24 gennaio 2019: LEGGE SEVERINO. LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEGLI ELETTI CONDANNATI IN VIA NON DEFINITIVA PRIMA DELL'ELEZIONE](#)

3. Sezioni Unite.

Sez. Un., c.c. 31 gennaio 2018, Pres. Carcano, Rel. Ramacci, P.G. (concl. conf.).

Misure di prevenzione personali – Obbligo per i destinatari di comunicare le variazioni del proprio patrimonio – Omissione penalmente sanzionata – Applicabilità anche quando i provvedimenti che dispongono la misura siano divenuti definitivi prima dell'introduzione di tale obbligo.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, all'esito della camera di consiglio del 31 gennaio 2019, le Sezioni Unite nell'affrontare la questione: «*Se l'art. 80 del d.lgs. n. 159 del 2011, relativo all'obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale ex lege n. 1423 del 1956, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, si applichi anche quando il provvedimento che ha disposto la misura sia divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo*», hanno dato soluzione affermativa.

La questione era stata rimessa dalla Terza Sezione Penale con [ordinanza n. 51652 del 9 ottobre 2018, \(dep. 15 novembre\), Pres. Rocchi, Est. Magi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Sez. Un., ud. 28 gennaio 2019, Pres. Carcano, Rel. Rago, P.G. (concl. conf.).

Richiesta di rinnovazione dell'istruzione in appello - Nuova escussione delle fonti dichiarative - Dichiarazioni del perito o del consulente tecnico - Assimilabilità alla dichiarazione del testimone.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito all'udienza del 28 gennaio 2019, le Sezioni unite, al quesito: *«Se la dichiarazione resa dal perito (o dal consulente tecnico) possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale il giudice di appello dovrebbe, qualora la ritenga decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa»*, hanno dato soluzione affermativa nei seguenti termini:

«Il giudice di appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale procedendo all'esame del perito (o del consulente tecnico) se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva».

L'ordinanza di rimessione n. 41737, emessa dalla Sez. II Pen. il 23 maggio 2018 8dep. 26 settembre 2018, Pres. Diotallevi, Est. Pacilli, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 55.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 1046 del 20 dicembre 2018 \(dep. 10 gennaio 2019\), Pres. Di Tomassi, Est. Santalucia. Udienda: 28 marzo 2019 - Relatore: Caputo.](#)

Conflitto di competenza – Procedimenti per lesioni personali colpose in violazione delle norme che regolano la circolazione stradale- Epoca antecedente all'introduzione del reato di cui all'art. 590-bis c.p. – Azione penale esercitata successivamente.

La Sezione Prima Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

“Se, per i fatti di lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all'entrata in vigore della legge di introduzione del reato di cui all'art. 590 bis c.p. e per i quali l'azione penale sia stata esercitata successivamente, la competenza spetti al Giudice di Pace ovvero al Tribunale”.

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 56335 del 14 dicembre 2018 \(dep. 22 gennaio 2019\), Pres. Izzo, Est. Serrao. Udienza: 18 aprile 2019 - Relatore: Ciampi.](#)

Istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati - Presentazione al G.I.P. Successivamente al provvedimento di archiviazione – Competenza a provvedere.

La Sezione Quarta Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se, in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere ai sensi dell'art.168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 appartenga al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero (Fattispecie relativa a istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata al giudice per le indagini preliminari dopo l'archiviazione del procedimento)”.

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 2124 del 19 dicembre 2018 \(dep. 17 gennaio 2019\), Pres. Bonito, Est. Magi. Udienza: 28 marzo 2019 - Relatore: Rocchi.](#)

Misure di prevenzione personali – Sorveglianza speciale di P.S. – Partecipazione del destinatario della misura a manifestazione sportiva in luogo aperto al pubblico – configurabilità reato di violazione delle prescrizioni previste dagli artt. 8 e 75 D.lgs. n. 159 del 2011.

La Sezione Prima Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se, e in quali limiti, la partecipazione del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico, integri il reato di violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

[Sez. V Pen., Ord. di rimessione n. 54689 del 21 novembre 2018 \(dep. 6 dicembre 2018\), Pres. Palla, Est. Zaza. Udienza del: 28 marzo 2019 - Relatore: De Amicis.](#)

Reati contro la fede pubblica – Falsità materiale – Falsificazione della fotocopia di un atto pubblico inesistente – Utilizzazione – Contenuto attestativo dell'atto – Offensività.

La Sezione Quinta Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se la formazione della falsa copia di un atto in realtà inesistente integri o no il reato di falsità materiale”

[Sez. V Pen., Ord. di rimessione n. 57456 del 21 novembre 2018 \(dep. 19 dicembre 2018\), Pres. Palla, Est. Scotti. Udienza: 28 marzo 2019 - Relatore: Andreazza.](#)

Ricorso per Cassazione della parte civile agli effetti della responsabilità civile ex art. 576 c.p.p. – Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione – Interesse ad impugnare della parte civile.

La Sezione Quinta Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato la estinzione del reato per prescrizione”.

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 2883 del 14 dicembre 2018 \(dep. 22 gennaio 2019\), Pres. Iasillo, Est. Centofanti. Udienza: 18 aprile 2019 - Relatore: De Crescenzo.](#)

Riti speciali – Giudizio abbreviato condizionato – Integrazione probatoria disposta ex officio – Modificazione dell'imputazione – Contestazioni suppletive – Fatti desumibili dagli atti d'indagine e non collegati alle relative risultanze.

La Sezione Prima Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

“Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l'integrazione sia stata disposta d'ufficio dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell'imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori?”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. I sent. 15 gennaio 2019 - 28 gennaio 2019, n. 4119 Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini.](#)

***Aberratio ictus* – Nozione – Accertamento dell'elemento psicologico – Compatibilità con l'aggravante della premeditazione – Configurabilità del concorso morale – Configurabilità della continuazione**

L'aberratio ictus, prevista dall'art. 82 c.p., che si verifica quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa, l'offesa – tipica della fattispecie criminosa - è cagionata a una persona diversa da quella alla quale era diretta, postula la completa estraneità dell'errore, nel quale è incorso l'agente, al momento ideativo e volitivo del reato, e dunque alla relativa determinazione delittuosa, in quanto l'errore incide esclusivamente sull'oggetto materiale della condotta, la quale, invece di ledere il bene-interesse della persona nei cui confronti l'offesa era diretta (e voluta), lede il medesimo bene di una persona diversa. L'accertamento dell'elemento psicologico del reato deve essere effettuato con riferimento alla persona nei cui confronti l'offesa era diretta (e non a quella effettivamente lesa); il dolo, dunque, deve sussistere esclusivamente (operando altrimenti il differente istituto del concorso di reati) nei riguardi della vittima programmata dell'azione delittuosa, avendosi poi per una sorta di *factio iuris la translatio* del medesimo elemento psichico nei confronti della diversa persona concretamente



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

offesa, nei cui riguardi il dolo sussiste ugualmente, con le stesse caratteristiche e intensità, perché, se questo era l'originario elemento soggettivo dell'agente, l'offesa di una persona invece di un'altra non vale a mutare la direzione della volontà e i suoi contenuti. Coerentemente l'aggravante della premeditazione è compatibile col reato commesso in danno di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, ed è configurabile il concorso morale, nell'omicidio della persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, del soggetto che non ha materialmente eseguito l'azione delittuosa nel corso della quale si è verificata *l'aberratio*, in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Né si può negare la configurabilità dell'unitarietà del disegno criminoso che fonda la disciplina del reato continuato, allorché uno dei reati facenti parte dell'ideazione e programmazione unitaria abbia avuto un esito aberrante rispetto all'originaria determinazione delittuosa, in quanto per un mero errore esecutivo l'evento voluto dall'agente si sia verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale era rivolta l'offesa: tale evenienza non muta, infatti, i termini dell'accertamento dell'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della continuazione, che deve riguardare la riconducibilità a una comune e unitaria risoluzione criminosa del fatto-reato così come in origine programmato, il cui contenuto volitivo, attuativo di quella risoluzione, rimane uguale e non subisce alcuna modifica per il solo fatto che l'oggetto materiale della condotta è accidentalmente caduto su una persona diversa.

[Sez. V sent. 18 luglio 2018 – 30 gennaio 2019 n. 4738, Pres. Bruno, Rel. De Gregorio.](#)

[Circostanze aggravanti – Destrezza – Nozione.](#)

La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo dal bene oggetto di sottrazione.

[Sez. IV, sentenza 20 novembre 2018 – 21 gennaio 2019 n. 2627 – Pres. Izzo – Rel. Bellini](#)

[Circostanza attenuante – Art. 62 n. 4 c.p. – Circostanza attenuante particolare tenuità – Applicazione - Sussistenza](#)

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone una ipotesi di danno obiettivamente lievissima, vale a dire di valore economico pressoché irrisorio tenuto conto non solo del valore in sé della cosa ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa possa avere conseguito, senza che rilevi invece la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dalla sottrazione della res.

[Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2019 – 23 gennaio 2019 n. 3217 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi](#)

Circostanza attenuante – Art. 62 n. 4 c.p. – Circostanza attenuante risarcimento del danno – Pagamento Società Assicuratrice – Effetti

Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese.

[Sez. I sent., 19 dicembre 2018 - 30 gennaio 2019, n. 4840 - Pres. Bonito, Rel. Centonze.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Concorso esterno in associazione mafiosa – Nozione – Accertamento della rilevanza causale del contributo fornito – Distinzione dal concorso nel sodalizio criminoso – Natura dell’apporto fornito alla consorceria.

Il concorrente esterno di un’associazione mafiosa deve essere definito come «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’*affectio societatis* [...], fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione [...] e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» Occorre, pertanto, verificare l’effettiva rilevanza causale del contributo fornito agli scopi illeciti e agli obiettivi programmatici del sodalizio, valutando se la condotta debba ricondursi nell’alveo della partecipazione associativa ovvero in quello, differente, del concorso esterno in associazione mafiosa. La figura del concorso esterno nell’associazione mafiosa si collega all’esistenza della consorceria criminale al cui consolidamento contribuiscono i suoi affiliati, senza che ciò si ponga in termini di incompatibilità con l’eventuale apporto non preventivato di un soggetto estraneo alla struttura associativa, che può intervenire con effetti positivi o addirittura decisivi per la vita della stessa consorceria. Ne consegue che non contrasta con la natura permanente del reato associativo la circostanza che la manifestazione della volontà del concorrente eventuale possa esaurirsi nel momento stesso della sua espressione, dovendosi valutare la medesima in termini causali rispetto alla dimensione della consorceria considerata.

[Sez. II sent. 10 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019 n. 2212 Pres. Verga, Rel. Pazienza.](#)

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale – Recidiva (anche obbligatoria) ritenuta meno grave di altra aggravante – Applicabilità art. 63 comma 4 c.p..



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

In tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, c.p., si applica integralmente nel caso in cui la recidiva concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa sia stata ritenuta meno grave, con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena entro il limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, c.p.

[Sez. II sent. 10 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019 n. 2211 Pres. Verga, Rel. Pazienza.](#)

Oblazione – Originaria contestazione di reato per cui non è consentita – Onere dell'imputato di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione.

In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p. né quella speciale prevista dall'art. 162-*bis* c.p., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio *ex* art. 521 c.p.p., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio.

[Sez. V sent. 27 novembre 2018 – 23 gennaio 2019 n. 3156, Pres. Scarlini, Rel. Scordamaglia.](#)

Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno – Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 20 dicembre 2018 – 17 gennaio 2019 n. 2193, Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso.](#)

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Adesione al sodalizio – Prova – Criteri di riferimento.

Ai fini della prova dell'adesione ad una associazione di stampo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

[Sez. VI, sent. 8 gennaio 2019 – 25 gennaio 2019 n. 3788, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile.](#)

Calunnia – Elemento soggettivo – Accertamento.

In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo si può desumere dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

[Sez. VI, sent. 11 dicembre 2018 – 29 gennaio 2019 n. 4486, Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese.](#)

Corruzione – Episodi in cui si rileva la cd. “messa a libro paga del funzionario” – Rapporti tra fattispecie di cui all’art. 318 e 319 c.p.

I fenomeni di corruzione sistemica conosciuti dall'esperienza giudiziaria come "messa a libro paga del pubblico funzionario" o "asservimento della funzione pubblica agli interessi privati" o "messa a disposizione del proprio ufficio", tutti caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata - sussunti prima della riforma del 2012 nella fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. - devono essere ricondotti nella previsione della nuova fattispecie dell'art. 318 c.p., sempre che l'accordo o i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio. Il discrimine tra le due ipotesi corruttive è segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio).

[Sez. V, sent. 26 ottobre 2018 – 23 gennaio 2019 n. 3273, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi.](#)

Falsità documentale – Riproduzione fotostatica – Inesistenza dell’originale.

La copia fotostatica, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può mai integrare il reato di falso, anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - è per sua natura priva di valenza probatoria, potendo assumere una tale efficacia solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico, a meno che non venga presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

[Sez. IV, sentenza 20 dicembre 2018 – 24 gennaio 2019 n. 3450 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich.](#)

Furto in abitazione – Art. 624 *bis* c.p. – Aggravante *ex art.* 61 n. 11 c.p. – Incompatibilità.

Deve ritenersi incompatibile, almeno nella maggior parte dei casi, il furto in abitazione (caratterizzato dall'introduzione dell'autore nell'abitazione della persona offesa contro la volontà della stessa) e l'aggravante dell'abuso di relazioni di ospitalità di cui all'art. 61 n. 11 c.p.

[Sez. V, sent. 19 dicembre 2018 – 28 gennaio 2019 n. 4037, Pres. Miccoli, Rel. Romano.](#)

Furto in abitazione – Definizione di privata dimora.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-*bis* c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale ed in particolare è esclusa l'ipotesi prevista dall'art. 624-*bis* c.p. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura. È consentito delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

[Sez. VI sent. 28 novembre 2018 – 30 gennaio 2019 n. 4845, Pres. Petruzzellis, Rel. Costantini.](#)

Omissione di atti di ufficio – Nozione di atto di ufficio – Esigenza che l'atto sia “qualificato”.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. Ad integrare la fattispecie di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., quindi, non è sufficiente che il rifiuto abbia ad oggetto un qualsiasi atto d'ufficio, ma è necessario che l'atto sia "qualificato" perché compiuto per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, nonché che l'atto sia "indifferibile" dovendo lo stesso essere adottato senza ritardo.

[Sez. VI sent. 16 ottobre 2018 – 29 gennaio 2019 n. 4457, Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese.](#)

Reazione ad atti arbitrari – Scriminante – Errore sul fatto - Rilevanza.

La fattispecie di cui all'art. 393 *bis* c.p. deve essere qualificata come una vera e propria scriminante che rende lecita e quindi priva di anti giuridicità la reazione del privato di fronte ad atti arbitrari della pubblica autorità, non soltanto perché il soggetto passivo non è meritevole di tutela, ma in quanto deve essere garantito al cittadino - in una concezione dello Stato di tipo democratico - la facoltà di "resistere" a tutela del diritto o l'interesse privato arbitrariamente leso o posto in pericolo (come nei reati di cui agli artt. 336, 337, 338 e 339 c.p.) o quantomeno di essere giustificato quando abbia reagito verbalmente. In tal ottica non si rinvergono ostacoli all'applicazione anche alla scriminante in parola dell'ultimo comma dell'art. 59 c.p. Tuttavia, va ribadito l'errore del privato può venire in considerazione se non nella forma di errore sul fatto, non potendo essere invocata la scriminante putativa quando l'errore dell'agente si traduca in definitiva in un errore di diritto.

[Sez. II, Sent. 6 dicembre 2018 – 17 gennaio 2019 n. 2071 Pres. Cammino, Rel. Pardo.](#)

Ricettazione – Commercio abusivo di sostanze dopanti – Concorso di reati - Ammissibilità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

C. Leggi speciali.

Sez. III, sent. 21 settembre 2018-28 gennaio 2019, n. 3979, Pres. Cervadoro, Rel. Di Nicola.

Edilizia e urbanistica - Contravvenzioni - Esecuzione di lavori *sine titulo* - Integrazione del reato - Ipotesi - "Macroscopica illegittimità" del permesso di costruire - Sussistenza - Accertamento in sede cautelare.

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 380/2001, fatta salva la necessità di ravvisare in capo all'agente il necessario elemento soggettivo quantomeno colposo, la contravvenzione di esecuzione di lavori *sine titulo* sussiste anche quando il titolo, pur apparentemente formato, sia (oltre che inefficace, inesistente o illecito) illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia sostanziale di fonte normativa o risultante dalla pianificazione; in tali casi, la "macroscopica illegittimità" del permesso di costruire non è condizione essenziale per la oggettiva configurabilità del reato, ma l'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo anche riguardo all'apprezzamento della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

colpa; nel procedimento di riesame di provvedimenti cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "*junctus*" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché può si rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, qualora esso emerga "*ictu oculi*".

[Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2019 – 23 gennaio 2019 n. 3248 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti](#)

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Esclusione della punibilità *ex art. 131 bis c.p.* – Sanzione amministrativa – Inapplicabilità

In tema di guida in stato di ebbrezza l'esclusione della punibilità per particolari tenuità del fatto, *ex art. 131 bis c.p.*, comporta che l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è demandata al Prefetto.

[Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2019 – 23 gennaio 2019 n. 3228 – Pres. Piccialli – Rel. Menichetti](#)

Infortunio sul lavoro – Art. 26 – D. Lgs. 81/2008 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Effetti

Il concetto di interferenza, ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse, operanti nello stesso contesto aziendale e, pertanto, occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori: la *ratio* della norma – indipendentemente dalla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese – è infatti quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi in informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni a problematiche complesse.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

[Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2019 – 23 gennaio 2019 n. 3217 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi.](#)

Infortunio sul lavoro – Datore di lavoro - Preposto – D. Lgs. 81/2008 – Attività di garante delle predette figure – Effetti

In tema di sicurezza sul lavoro il preposto assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi di lavoro *contra legem*. Allorquando il sistema della sicurezza, approntato dal datore di lavoro, presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli

[Sez. III, sent. 12 dicembre 2018-22 gennaio 2019, n. 2867, Pres. Andreatta, Rel. Reynaud.](#)

Legge stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Elemento costitutivo - C.d. "*affectio societatis*" - Sussistenza - Accertamento - Criteri.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile all'"*affectio societatis*" - può ritenersi avvenuto solo se il giudice verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

[Sez. III, sent. 7 novembre 2018-28 gennaio 2019, n. 3978, Pres. Lapalorcia, Rel. Corbetta](#)

Legge stupefacenti - Attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990 - Configurabilità - Presupposti - Comportamenti conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti - Necessità - Mero rafforzamento del quadro indiziario - Insufficienza.

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione. In particolare, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose.

[Sez. IV, sentenza 14 novembre 2018 – 24 gennaio 2019 n. 3436 – Pres. Dovere – Rel. Ranaldi](#)

Legge stupefacenti – Art. 73 c. 5 – Confisca denaro rinvenuto - Presupposti

Può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza non potendo le stesse qualificarsi né come strumento né quale prodotto, profitto o prezzo del reato in questione.

[Sez. VI sent. 29 novembre 2018 – 31 gennaio 2019 n. 4920, Pres. Fidelboi, Rel. Costanzo.](#)

Legge stupefacenti – Coltivazione e commercializzazione delle infiorescenze della cannabis – Rilevanza penale – Limiti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

La liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (e, in particolare, delle infiorescenze) costituisce un corollario logico-giuridico dei contenuti della legge n. 242 del 2016: in altri termini, dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriva la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THD inferiore allo 0.6 %, nel senso che non possono più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R..

[Sez. III, sent. 20 novembre 2018-29 gennaio 2019, n. 4238, Pres. Lapalorcia, Rel. Ramacci](#)

Norme in materia ambientale - Accertamenti investigativi richiesti - Caratteristiche.

La particolarità degli accertamenti richiesti in tema di reati ambientali, specie nei casi cui l'oggetto della verifica è suscettibile di repentini mutamenti, richiede modalità operative talvolta particolarmente complesse, non soltanto sotto il profilo meramente tecnico, che giustificano l'adozione di provvedimenti articolati i quali, facendo contemporaneo ricorso a più istituti disciplinati dal codice di rito, assicurino comunque le garanzie di difesa, garantendo, nel contempo, le esigenze investigative.

[Sez. III, sent. 15-29 gennaio 2019, n. 4250, Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci](#)

Norme in materia ambientale - Contravvenzione ex art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 - Sequestro - Ammissibilità - Ragioni.

Poiché la contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, l'esercizio in assenza della prescritta autorizzazione di uno stabilimento ne giustifica il sequestro finalizzato ad impedire la protrazione della condotta illecita.

[Sez. IV, sentenza 14 novembre 2018 – 24 gennaio 2019 n. 3465 – Pres. Dovere – Rel. Ranaldi](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Violazioni CdS – Plurime condotte comportanti sanzioni amministrative – Calcolo delle sanzioni amministrative da applicare

In tema di circolazione stradale il Giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del CdS che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 l. 689/81 che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'infrazione di pene eccessive.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 26 novembre 2018 – 25 gennaio 2019 n. 3729, Pres. Miccoli, Rel. Calaselle.](#)

Appello – *Overturning* – Motivazione rafforzata.

La condanna può essere pronunciata, in caso di cd. *overturning*, solo se l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, in mancanza di elementi sopravvenuti rispetto al compendio probatorio già valutato in primo grado, con motivazione che dia conto, non tanto della propria valutazione del compendio probatorio, che appaia soltanto preferibile rispetto a quella illustrata nel provvedimento impugnato, quanto piuttosto che quella fornita, all'esito del giudizio di secondo grado, sia l'unica ricostruzione possibile.

[Sez. VI sent. 25 ottobre 2018 – 16 gennaio 2019 n. 2004, Pres. Mogini, Rel. Bassi.](#)

Appello – Rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma della sentenza di primo grado – Limiti.

Qualora la Corte d'appello ribalti il giudizio emesso in primo grado, potrà prescindere dall'interlocuzione diretta con la fonte di prova in tutti i casi in cui riscontri che il primo giudice di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

merito è pervenuto all'assoluzione incorrendo in errore nell'estrazione dell'informazione dal contributo narrativo - traendovi un fatto inesistente o palesemente diverso da quello riferito dal teste (ad esempio, l'affermazione di "nero per bianco") -, mentre dovrà procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa là dove il diverso epilogo decisivo scaturisca da una differente valutazione o interpretazione del dato conoscitivo.

[Sez. V sent. 6 dicembre 2018 – 21 gennaio 2019 n. 2701, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.](#)

Appello avverso la sentenza del giudice di pace – Impugnazione dei punti relativi alla responsabilità dell'imputato – Estensione ai punti concernenti il risarcimento del danno.

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna del giudice di pace a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

[Sez. I, sent. del 9 gennaio 2019 - 28 gennaio 2019, n. 4116 Pres. Bonito, Rel. Boni.](#)

Applicazione della pena su richiesta delle parti – Raggiungimento della pena pecuniaria a quella detentiva – Sospensione condizionale della sola pena detentiva – Accordo che prevede la subordinazione della sospensione condizionale della pena del suo complesso – Modifica dell'accordo da parte del giudice – Escluso per violazione di legge.

Qualora il patto tra le parti contenga anche la subordinazione alla sospensione dell'esecuzione dell'intera pena concordata, la concessione del detto beneficio si inserisce nell'accordo quale elemento non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

modificabile da parte del giudice, al quale compete soltanto il controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge per accogliere il negoziato: all'esito di tale verifica, ove ritenga non concedibile la sospensione condizionale, può soltanto respingere l'intero accordo, ma non modificarlo nel suo contenuto o privarlo di un elemento individuato dalle parti quale condizione per la sua proponibilità. *(Nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato la nullità della sentenza nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione per avere il giudice recepito un'istanza inefficace, dal che discende l'obbligo del suo annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.*

Sez. V sent. 18 ottobre 2018 – 25 gennaio 2019 n. 3756, Pres. Vessichelli, Rel. Catena.

Arresto in quasi flagranza di reato – Necessaria immediatezza della percezione.

Non può ritenersi legittimo l'arresto operato allorché si addivenga all'individuazione dell'indiziato attraverso ulteriori indagini, che ne consentano la completa identificazione, perché, se ciò si verifica, viene meno proprio il requisito dell'immediatezza della percezione, che richiede una diretta individuazione dell'indiziato da parte della Polizia Giudiziaria, indipendentemente dalla modalità con cui l'individuazione si verifica, se attraverso visione personale degli operanti o attraverso strumento tecnologico, purché l'identificazione sia diretta.

Sez. VI sent. 15 gennaio 2019 – 22 gennaio 2019 n. 2979, Pres. Paoloni, Rel. Aprile.

Correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Risultanze probatorie valorizzabili – Esercizio del diritto di difesa.

Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, di cui all'art. 521 c.p.p., si deve tener conto non solo del fatto descritto nell'imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

a fondamento della decisione: sussiste quindi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado dal reato di omicidio colposo, condanni l'imputato, sia pur ai soli effetti civili, per il reato di rifiuto di atti d'ufficio, trattandosi di fatto significativamente diverso da quello contestato con l'originaria imputazione, in specie nel mutato elemento essenziale dell'elemento psicologico, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell'imputato.

[Sez. III, sent. 30 ottobre 2018-22 gennaio 2019, n. 2859, Pres. Sarno, Rel. Andreazza](#)

Decreto penale di condanna - Incompatibilità del Giudice che lo ha emesso - Dichiarazione di rikusazione ex art. 38, comma 2, c.p.p. - Ammissibilità.

L'imputato raggiunto da decreto penale di condanna emesso da un giudice il quale versi in stato di incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, comma 2 *bis*, c.p.p., per avere in precedenza esercitato funzioni di gip nel medesimo procedimento, può proporre dichiarazione di rikusazione, al fine di far rilevare detta incompatibilità, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 38, comma 2, c.p.p.

[Sez. VI sent. 5 dicembre 2018 – 16 gennaio 2019 n. 2037, Pres. Petruzzellis, Rel. De Amicis.](#)

Estradizione – Difformità del trattamento sanzionatorio prevista negli ordinamenti coinvolti - Rilevanza.

Nel procedimento di estradizione l'eventuale difformità dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene.

[Sez. VI sent. 5 dicembre 2018 – 16 gennaio 2019 n. 2037, Pres. Petruzzellis, Rel. De Amicis.](#)

Estradizione – Oneri valutativi gravanti sull'autorità giudiziaria italiana.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana non si può limitare ad un controllo meramente formale della documentazione allegata ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

[Sez. V sent. 6 dicembre 2018 – 28 gennaio 2019 n. 3993, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.](#)

Notificazioni - Impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto – Esecuzione presso il difensore – Limiti.

Il fatto che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-*bis*, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza - *rectius* dal trasferimento temporaneo dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore e che non sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità - non significa che debba essere omissa ogni accertamento in ordine alla causa che dà luogo all'impossibilità e che di tale accertamento non si debba dare, quanto meno, un minimo conto nella relazione. Ai fini dell'integrazione dell'impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, ma occorre un "*quid pluris*" concretantesi in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve eseguire "*in loco*" e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove - definitivamente o in via momentanea poco rileva - è possibile attivare la seconda fase della procedura notificatoria di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4 ossia la notifica presso il difensore. Non occorre cioè procedere alla verifica di vera e propria



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

irreperibilità ma è pur sempre necessaria la precisa constatazione della causa di impossibilità, qualunque essa sia, anche se non definitiva, e che se ne dia compiutamente conto nella relata di notificazione, integrandosi altrimenti nullità.

[Sez. VI sent. 13 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019 n. 2447, Pres. Paoloni, Rel. Rosati.](#)

Impugnazioni – Illegalità della pena – Deducibilità – Impugnazione fuori termine - Esclusione.

L'illegalità della pena, conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso presentato fuori termine. Soltanto in quest'ultimo caso, infatti, si è in presenza di un'impugnazione sin dall'origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione di essa ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale.

[Sez. III, sent. 6 novembre 2018-21 gennaio 2019, n. 2572, Pres. Di Nicola, Rel. Socci](#)

Impugnazioni - Motivi dedotti - Nullità della notifica effettuata presso il difensore anziché presso il domicilio dichiarato dall'imputato - Mancata indicazione del concreto pregiudizio derivato - Difetto di specificità - Inammissibilità.

È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

[Sez. II sent. 11 settembre 2018 – 17 gennaio 2019 n. 2076 Pres. De Crescenzo, Rel. Imperiali.](#)

Intercettazioni telefoniche – Utilizzabilità ai fini di prova di altri reati non rientranti tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. – Necessità di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico.

I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270, comma primo, c.p.p.

[Sez. VI sent. 10 gennaio 2019 – 31 gennaio 2019 n. 4929, Pres. Petruzzellis, Rel. Calvanese.](#)

Restituzione nel termine – Latitanza – Possibilità di invocare ugualmente la mancata conoscenza del procedimento.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175, comma secondo, c.p.p.), l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento.

[Sez. I, Sent. n. 4082 del 15 gennaio 2019 \(dep. 28 gennaio 2019\), Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini.](#)

Ricorso per Cassazione – Vizio di motivazione – Illogicità manifeste o contraddizioni decisive – Possibile rilettura delle risultanze istruttorie sulla base delle allegazioni di estratti parziali dei verbali di udienza – Autosufficienza – Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Col ricorso per cassazione non si possono introdurre censure che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione, oppure si limitino a riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori.

[Sez. III, sent. 15-29 gennaio 2019, n. 4252, Pres. Di Nicola, Rel. Corbo.](#)

Ricorso per cassazione - Ricorso avverso sentenze di patteggiamento - Motivi dedotti - Illegittimità della misura di sicurezza applicata - Ammissibilità dell'impugnazione - Ragioni.

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti può denunciare la violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per l'applicazione delle misure di sicurezza in relazione al reato per cui si procede, anche in caso di motivazione mancante o meramente apparente, in quanto la stessa costituisce "illegittimità della misura di sicurezza", e rileva come «violazione di legge» a norma dell'art. 111, settimo comma, Cost.

[Sez. IV, sentenza 13 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019 n. 2332 – Pres. Dovere – Rel. Pavich](#)

Ricorso straordinario – Art. 625 bis c.p.p. Omessa dichiarazione prescrizione – Ammissibilità – Presupposti

È ammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo.

[Sez. IV, sentenza 20 dicembre 2018 – 24 gennaio 2019 n. 3470 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Riparazione per ingiusta detenzione – Art. 314 c.p.p. – Durata della custodia cautelare superiore alla pena inflitta – Applicabilità - Presupposti

Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà.

[Sez. IV, sentenza 4 ottobre 2018 – 21 gennaio 2019 n. 3196 – Pres. Piccialli – Rel. Ciampi](#)

Valutazione della prova – Art. 192 c.p.p. – Perizia – Obbligo di motivazione

In virtù del principio del libero convincimento il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettate da differenti periti e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni del suo dissenso e della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

[Sez. V sent. 20 dicembre 2018 – 30 gennaio 2019 n. 4777, Pres. Morelli, Rel. Tudino.](#)

Valutazione della prova – Confessione – Limiti.

La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 c.p.p. per la chiamata in correità, purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato. A tal fine, è comunque necessario che la confessione investa l'ammissione del fatto per cui si procede, nelle sue specifiche coordinate ontologiche e temporali, mentre una generica assunzione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

di responsabilità per indeterminate condotte, pur connotate dal medesimo disvalore penale, richiede una puntuale verifica di genuinità ed attendibilità, attraverso una pregnante valutazione della dichiarazione autoaccusatoria in sé e del raffronto con gli altri elementi di giudizio.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 9 gennaio 2019 - 28 gennaio 2019, n. 4114 Pres. Bonito, Rel. Sandrini.](#)

Esecuzione – Reato continuato – Incompetenza funzionale – Criterio applicabile per la individuazione del giudice competente ex art. 665 co. 4 c.p.p.

La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso al momento della presentazione della domanda

[Sez. I, sent., 15 novembre 2018 - 22 gennaio 2019, n. 2895 Pres. Casa, Rel. Minchella.](#)

Ordinamento penitenziario - Libertà controllata – Benefici penitenziari – Art. 54 ord. pen. - Possibilità di concessione della liberazione anticipata - Esclusione.

In tema di benefici penitenziari (art. 54 ord. pen.), in caso di libertà controllata non è possibile applicare la disciplina della liberazione anticipata, difettando nella libertà controllata uno stato detentivo o anche una mera affinità con esso, così come un'osservazione personologica diretta alla verifica della partecipazione all'opera rieducativa.

[Sez. I, sent. gennaio 2019 - 28 gennaio 2019, n. 4117 Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Procedimento di esecuzione – Estinzione della pena pecuniaria – Cause ostative ex art. 172 ult. comma c.p. (condanna per reati della stessa indole) – Omogeneità della natura dei reati ostativi secondo la quale possono essere considerati “della stessa indole” – Nozione.

Ai sensi dell'art. 101 c.p., si devono intendere "reati della stessa indole", non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni. *(Nel caso de quo, afferma la Corte di Cassazione, tale accertamento in concreto, inteso a verificare che i fatti giudicati con le sentenze poste a raffronto agli effetti dell'art. 172 c.p. presentassero effettivi profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione alle loro modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (Sez. 1 n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800), è completamente mancato così da inficiare la legittimità del provvedimento impugnato).*

F. Misure di prevenzione.

[Sez. V sent. 21 novembre 2018 – 24 gennaio 2019 n. 3551, Pres. Palla, Rel. Settembre.](#)

Misure di prevenzione patrimoniali – Cessione di un credito ipotecario – Ammissibilità della ragione creditoria.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo "dimostrare la buona fede". Il creditore cessionario è chiamato a provare, ai fini della ammissione del credito, oltre alla buona fede del creditore originario (circa l'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita del proposto), anche la buona fede propria sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

proposto. Non avrebbe alcun senso, invece, richiedere la buona fede del cessionario circa l'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, dal momento che il suo acquisto è avvenuto quando il sequestro del bene, oggetto poi di confisca, è già trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, sicché sarebbe, per definizione, in "mala fede" (se non altro sotto il profilo della negligenza nello svolgimento dell'attività informativa).

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Roberto Bartoli, Michele Papa: ***IL VOLTO ATTUALE DELLA CORRUZIONE E LE STRATEGIE DI CONTRASTO. TRA DIRITTO VIVENTE E PROSPETTIVE DI RIFORMA*** Giappichelli

Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna (a cura di): ***TRATTATO DI DIRITTO PENALE – CYBERCRIME*** Utet

Corinna Forte: ***IL NUOVO DECRETO SICUREZZA (d.l. 6 ottobre 2018 n. 113)*** Giuffrè

Fabrizio Filice: ***LA VIOLENZA DI GENERE*** Giuffrè



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Sergio Novani, Francesca Ruggieri: ***GUIDA MINIMA ALLA LOGICA PROCESSUALE. COME SCRIVERE ATTI CORRETTI*** Pacini

Marco Pelissiero (a cura di): ***REATI CONTRO L'AMBIENTE E IL TERRITORIO*** II edizione Giappichelli

Riccardo Polidoro (a cura di): ***LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO. LAVORO – MINORENNI - ASSISTENZA SANITARIA E VITA PENITENZIARIA. I decreti legislativi 2 ottobre 2018, numeri 121, 123, 124*** Pacini

Paolo Tanda: ***I REATI URBANISTICO – EDILIZI*** Cedam

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***CONFRONTO TRA UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, ACCADEMIA E MAGISTRATURA. “Ciò che ci unisce, ciò che ci divide. La possibilità di un percorso in comune e lungo l'itinerario delle riforme”*** (Camera Penale di Bologna)

Bologna, sabato 2 febbraio 2019, ore 9, Palazzo Bevilacqua, Via M. D'Azeglio 33

Seminario: ***DECRETO SICUREZZA E MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, mercoledì 6 febbraio 2019, ore 15, Centro formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre 3



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 61 – 1 febbraio 2019

Seminario: **OMESSO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO A FAVORE DI FIGLI DI COPPIE NON CONIUGATE DOPO IL D. LGS. 21 /2018: CRITICITA', ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO ALLE COPPIE OMOSESSUALI** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde - Consulta Giovanile)

Genova, mercoledì 13 febbraio 2019, ore 114.30, Centro formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre 3

Corso: **LE NUOVE IMPUGNAZIONI – OSTACOLI E RIMEDI I Modulo: L'appello** (Camera Penale di Monza)

Monza, martedì 19 febbraio 2019, ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza n. 39

Incontro di studio: **LA CAUTELA PERSONALE ALL'ESITO DELLE RIFORME** (SSM)

Roma, mercoledì 20 febbraio 2019 2019, ore 14.30, Corte Suprema di Cassazione, Aula Magna, piano II

Seminario: **DIRITTO PENALE DEGLI STRANIERI E DELLE MNORANZE** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

Venezia, lunedì 18 marzo 2019, ore 14.30, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro S. Marco 4810

Corso: **LE NUOVE IMPUGNAZIONI – OSTACOLI E RIMEDI II Modulo: Il ricorso per Cassazione** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 22 marzo 2019, ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza n. 39